



COMUNE DI VOLPIANO

Città Metropolitana di Torino



Determinazione del Responsabile Settore Amministrativo e Servizi alla persona

**N. 597
del
12/04/2024**

OGGETTO:

ART. 79 CCNL 16.11.2022 “DISCIPLINA DELLE RISORSE DECENTRATE PER IL PERSONALE DEL COMPARTO” - COSTITUZIONE FONDO ANNO 2024

Il Responsabile Settore Amministrativo e Servizi alla persona

OGGETTO: ART. 79 CCNL 16.11.2022 “DISCIPLINA DELLE RISORSE DECENTRATE PER IL PERSONALE DEL COMPARTO” - COSTITUZIONE FONDO ANNO 2024

IL RESPONSABILE SETTORE AMMINISTRATIVO E SERVIZI ALLA PERSONA

Visto il decreto n. 835 del 22.12.2023 con cui il Sindaco conferiva al Sig. CAGNA Dott. Franco, Funzionario Amministrativo, l'incarico per la posizione organizzativa “Settore Amministrativo e Servizi alla Persona”, attribuendogli tutte le funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Premesso che:

- il d.lgs. 165/2001 rappresenta come presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, la costituzione del fondo per le risorse decentrate;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce una competenza di ordine gestionale, come più volte ricordato dalla giurisprudenza e dai pareri della magistratura contabile, oltre che dalle indicazioni dell'ARAN;
- le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente, nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;
- in data 16.11.2022 è stato sottoscritto il Ccnl Funzioni Locali relativo al rinnovo 2019/2021;

Richiamato l'art. 79, comma 7 del Ccnl 2019/2021 che dispone “*Il presente articolo disciplina la costituzione dei Fondi risorse decentrate dall'anno 2023. Dal 1° gennaio di tale anno devono pertanto ritenersi disapplicate le clausole di cui all'art. 67 del Ccnl del 21.05.2018, fatte salve quelle richiamate nel presente articolo*”;

Dato atto, pertanto, che le modalità di determinazione del fondo risorse decentrate sono disciplinate dall'art. 79 del citato Ccnl 2019/2021 e risultano suddivise in:

- A. **RISORSE STABILI** (commi 1 e 1 bis), risorse che presentano la caratteristica di «*certezza, stabilità e continuità*» e che, se legittimamente stanziare, rimangono acquisite nel Fondo anche per gli anni successivi;
- B. **RISORSE VARIABILI** (commi 2 e 3) che presentano la caratteristica della “*eventualità e variabilità*” e che, quindi, hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono definite, stanziare e messe a disposizione della contrattazione integrativa;

Dato atto che, come da previsione dell'art 79, commi 1 e 1 bis, le risorse stabili sono costituite dalle seguenti voci di incremento:

- comma 1 lettera a):
 - IMPORTO UNICO CONSOLIDATO 2017 (art. 67 comma 1);
 - Risorse stabili di cui al comma 2 lettere a), b), c), d), e), f) e g) dell'art. 67 del CCNI 21 maggio 2018;
- comma 1 lettera b): importo su base annua, pari ad € 84,50 per le unità di personale in servizio alla data del 31.12.2018, con decorrenza dal 01.01.2021;
- comma 1 lettera c): risorse stanziare dagli enti in caso di incremento stabile della consistenza di personale;
- comma 1 lettera d): importo pari alla differenza tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali;

- comma 1-bis: quota di risorse, già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione.

Dato atto altresì che, le risorse variabili sono espressamente elencate dall'art 79, comma 2:

- lettera a): risorse già previste dall'art 67, comma 3, lettere a), b), c), d), f), g), j), k) del Ccnl 2016/2018;
- lettera b): importo massimo pari all'1,2% su base annua, del monte salari 1997, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa;
- lettera c): risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa;
- lettera d): eventuali somme residue, dell'anno precedente, accertate a consuntivo, derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario;

Dato atto che il comma 3 prevede che *“In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c) e quelle di cui all'art. 17, comma 6, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018. Tali risorse, in quanto finalizzate a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del D.L. n. 80/2021, non sono sottoposte al limite di cui all'art. 23, comma 2 del D. lgs. n. 75/2017. Gli enti destinano le risorse così individuate ripartendole in misura proporzionale sulla base degli importi relativi all'anno 2021 delle risorse del presente Fondo e dello stanziamento di cui all'art. 17, comma 6. Le risorse stanziati ai sensi del presente comma sono utilizzate anche per corrispondere compensi correlati a specifiche esigenze della protezione civile, in coerenza con le disposizioni del Ccnl.”*

Dato atto, altresì, che con orientamento applicativo CFL 211 l'ARAN ha affermato che *“Come si evince dalla formulazione letterale della disposizione, l'incremento di natura variabile previsto dall'art. 79, comma 3, del CCNL 16.11.2022 decorre dal 2022, in attuazione a quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022); pertanto, tale incremento può essere deciso dagli enti anche negli anni successivi, fino alla misura massima prevista, in relazione alle disponibilità di bilancio”*;

Visto l'art. 40 comma 3-*quinquies* del d.lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, che detta le condizioni in virtù delle quali gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa;

Visto l'articolo 1, commi da 557 a 557-*quater* della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007);

Ricordati i limiti di legge, relativi al contenimento del trattamento accessorio del personale:

- l'art. 23, comma 2, del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, prevede che *“a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato”*;

Riscontrato che non tutte le voci che costituiscono il fondo delle risorse decentrate, rientrano nei limiti di cui all'art 23, comma 2 del d.lgs. 75/2017; alcune voci sono escluse per espressa previsione normativa o contrattuale altre si ritengono escluse alla luce della giurisprudenza della Corte dei Conti e di diversi interventi interpretativi e chiarificatori da parte della Ragioneria generale dello Stato;

Richiamati:

- l'art 11 del d.lgs. 135/2018: *“In ordine all'incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non opera con riferimento: a) agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico;*

b) alle risorse previste da specifiche disposizioni normative a copertura degli oneri del trattamento economico accessorio per le assunzioni effettuate, in deroga alle facoltà assunzionali vigenti, successivamente all'entrata in vigore del citato articolo 23."

- L'art 79, comma 6 del Ccnl 2019/2021: *"La quantificazione del presente Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di cui all'art. 16 (Incarichi di Elevata qualificazione) deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017 con la precisazione che tale limite non si applica alle risorse di cui al comma 1, lettere b), d), a quelle di cui ai commi 1-bis e 3, nonché ad altre risorse che siano escluse dal predetto limite in base alle disposizioni di legge"*;

Rilevato, pertanto che relativamente alla presente costituzione sono escluse dalla verifica del limite di cui all'art. 23 comma 2 del d.lgs. 75/2017, le seguenti voci:

- incrementi di cui alla lett. b) del comma 2 dell'articolo 67 del Ccnl 21.5.2018 (differenziali p.e.o.);
- incrementi di cui alla lett. a) del comma 2 dell'articolo 67 del Ccnl 21.5.2018 (€ 83,20 per ogni dipendente in servizio al 31/12/2015);
- art. 79, comma 1, lettera b) del Ccnl 16.11.2022: € 84,50 per le unità di personale non dirigente in servizio alla data del 31.12.2018;
- art 79, comma 1, lett. d) del Ccnl 16.11.2022: differenziali posizioni economiche per un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali;
- art. 79, comma 1-bis, del Ccnl 16.11.2022: differenziale stipendiale tra B3 e B1 e tra D3 e D1;
- somme residue, dell'anno precedente, accertate a consuntivo, derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario;
- risorse residue di cui all'art. 79, comma 1 (parte stabile), non integralmente utilizzate in anni precedenti;
- dall' 01.01.2019, ai sensi dell'art.1, comma 1091, della Legge di bilancio 2019 n. 145 del 31/12/2018, gli incentivi per recupero della TARI e dell'IMU;
- dall' 01.01.2018 gli incentivi funzioni tecniche di cui all'art. 113 del d.lgs. 50/2016, come modificato dall'art. 76 del d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e dall'art. 1, comma 526, della legge n. 205 del 2017;
- incentivi funzioni tecniche di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023;
- fondi di derivazione dell'Unione Europea;
- art 79, comma 3 – incremento del fondo nonché del *budget* delle posizioni organizzative/elevate qualificazioni, fino allo 0,22% del monte salari 2018, con suddivisione proporzionale sulla base della composizione degli stessi nell'anno 2021;
- incremento di cui all'art. 8, comma 3, del D.L 13/2013
- art. 67, comma 3 lett. C) – censimento ISTAT

Preso atto invece che vi sono voci retributive, relative comunque al salario accessorio dei dipendenti delle PP.AA., che pur non facendo parte del fondo delle risorse decentrate, rientrano nei limiti di cui all'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017 e tra queste rilevano presso il Comune di Volpiano:

- stanziamento per la retribuzione di posizione e di risultato dei dipendenti incaricati di posizione organizzativa/elevata qualificazione;
- salario accessorio del segretario comunale;
- fondo del lavoro straordinario;

Evidenziato che la RGS, con circolari n. 18/201, n. 25/2022 e 8/2023, a corredo del conto annuale, ha chiarito che concorre alla definizione del limite di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017, anche il salario accessorio del Segretario Comunale, nelle voci indicate nella tab. 15 a lui dedicata;

Preso atto che si è tenuto conto, comunque, di quanto sopra esposto e se ne darà menzione apposita nella scheda SICI e nella tab. 15 del conto annuale del personale;

Preso atto che il fondo delle risorse decentrate non è gravato dalla decurtazione consolidata per gli anni 2011/2014 di cui all'art. 1, comma 456, della Legge n. 147/2013;

Richiamato l'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019 che prevede che *“il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”*;

Evidenziato che il D.M. 17/03/2020, pubblicato nella G.U. della Repubblica in data 27/04/2020, all'art. 1, comma 2, sancisce quanto segue:

«Le disposizioni di cui al presente decreto e quelle conseguenti in materia di trattamento economico accessorio contenute all'art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, si applicano ai comuni con decorrenza dal 20 aprile 2020.»;

Rilevato che la Corte dei conti, sez. regionale per il controllo della Lombardia, con deliberazione n. 134 del 22/09/2021 ha chiarito che la quantificazione delle unità di personale, aggiuntive nell'anno di riferimento, da considerare ai fini dell'adeguamento del limite del salario accessorio non può che tenere conto di tutte le nuove assunzioni (o cessazioni) intervenute successivamente al 31 dicembre 2018, anche se antecedenti all'entrata in vigore del decreto;

Considerato che il decreto attuativo di cui sopra e la circolare interministeriale esplicativa del richiamato D.M., pubblicata in data 08/06/2020, hanno chiarito che *è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero iniziale rilevato al 31/12/2018*;

Rilevato che il numero dei dipendenti a tempo indeterminato, di qualifica non dirigenziale (rapportato alla percentuale di part time), considerata la previsione dei cedolini che verranno emanati al 31/12/2024, come da indicazione fornita con nota RGS n. 179877 dell'1 settembre 2020 e n. 12454 del 15 gennaio 2021, è inferiore (60,68 unità) a quello presente a tempo indeterminato alla data del 31/12/2018 (62 unità rapportate alla percentuale di part time);

Verificato che, per effetto di quanto sopra esposto, il limite ex art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017 *non può essere adeguato in «aumento»* come rappresentato nella seguente tabella, di seguito riportata:

LIMITE 2016 (comprensivo straordinario)	284.472,28
fondo 2018	191.497,36
budget p.o. 2018	75.094,92
totale 2018	266.592,28
n. dipendenti 31/12/2018 totali	62,00
n. dipendenti 31/12/2018 solo indeterminato	62,00
QMP	4.299,88

ANNO DI VERIFICA - 2024		
NUMERO CEDOLINI EMESSI	CEDOLINI	Valore
	728,14	728,14
TOTALE CEDOLINI / UNITA' (diviso 12 mensilità) presunto		60,678
Δ (differenziale dotazione)	-	1,322

NON SI DEVE EFFETTUARE ALCUN ADEGUAMENTO DEL LIMITE

Riscontrato che il limite continua pertanto ad essere quantificato in Euro 284.472,28, come da prospetto a seguire:

	ANNO 2016
TOTALE DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE DEI DIPENDENTI	248.369,69
TOTALE DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE DEI DIRIGENTI	

DECURTAZIONE CONSOLIDATA PER ANNI 2011/2014 - SECONDA PARTE ART. 9 COMMA 2-BIS DL 78/2010 (con segno meno)	
INCREMENTO O DIMINUIZIONE DEL LIMITE A SEGUITO DI PARI AZIONE PER TRASFERIMENTO FUNZIONI	-
TOTALE LORDO	248.369,69
VOCI ESCLUSE DAL FONDO DEI DIPENDENTI PER LA VERIFICA DEL LIMITE (con segno più)	63.328,04
VOCI ESCLUSE DAL FONDO DEI DIRIGENTI PER LA VERIFICA DEL LIMITE (con segno più)	
TOTALE VOCI ESCLUSE	- 63.328,04
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE IMPUTATE A BILANCIO	81.550,70
0,22% MONTE SALARI 2018 QUOTA PO ART. 79 COMMA 3 E 5 CCNL 2019/2021 (con segno meno)	
FONDO STRAORDINARIO	17.879,93
TOTALE DA ASSOGGETTARE A VERIFICA ART. 23 COMMA 2 DEL D.LGS. 75/2017	284.472,28

Considerato che il fondo per le risorse decentrate dell'anno 2024 è composto dalle seguenti voci contrattuali, riepilogate nel prospetto ALLEGATO A), che è parte integrante e sostanziale della presente determinazione:

PARTE STABILE

➤ Art. 79, comma 1:

• **lettera a):**

- importo unico consolidato dell'anno 2017 (art. 67, comma 1, Ccnl 2016/2018): tutte le risorse decentrate stabili relative all'anno 2017, come certificate dall'Organo di Revisione, per € 161.254,20;
- risorse stabili (art. 67, comma 2):
 - ✓ lett. a): € 83,20 per le unità di personale non dirigente in servizio alla data del 31/12/2015. Tale incremento stabile è decorso dall' 01/01/2019, per un importo complessivo di € 5.491,20;
 - ✓ lett. b): differenziali posizioni economiche da Ccnl 2016/2018, per un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali € 3.029,57;
 - ✓ lett. c): R.I.A. (retribuzione individuale di anzianità) e assegni *ad personam* non più attribuiti al personale cessato negli anni precedenti, compresa la quota di XIII mensilità € 13.931,10 (*di cui*, aggiunte ria e a.a.p. personale cessato nel corso dell'anno 2023 per € 1.829,49);

- **lettera b):** € 84,50 per le unità di personale non dirigente in servizio alla data del 31.12.2018. Importo pari a € 5.154,50;
- **lettera d):** differenziali posizioni economiche per un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali, calcolati con riferimento al personale in servizio alla data di stipula del Ccnl 16/11/2022 come da Orientamento applicativo Aran RAL 1725 per € 3.242,59;

- ##### ➤ art. 79 comma 1-bis differenziale stipendiale, calcolato in base al personale in servizio alla data della riclassificazione del personale (01/04/2023), tra D3 e D1 pari ad € 7.239,58;

Atteso che per effetto di quanto sopra l'importo del fondo anno 2024, parte stabile, ammonta ad € 199.342,74;

PARTE VARIABILE

Considerato che nel corrente anno il fondo per le risorse decentrate, di parte variabile, è composto dalle seguenti voci, in quanto applicabili, tra quelle disciplinate dall'art. 79:

➤ comma 2, lettera a):

- art. 67, comma 3, lett. c), Ccnl 21/05/2018: specifiche disposizioni di legge di seguito dettagliate:
 - incentivi per funzioni tecniche: € 20.000,00;
 - incentivi IMU/TARI, art. 1, comma 1091, legge 145/2018: € 5.811,29;
 - censimento ISTAT: € 3.324,25
 - contributi datoriali per previdenza complementare Perseo Sirio: € 13.000,00
- art. 67, comma 3, lett. d): importi *una tantum* corrispondenti alla frazione di R.I.A, calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione del personale cessato nel corso dell'anno precedente : € 1.435,43;

Rilevato che la parte variabile del fondo viene altresì incrementata degli importi discrezionali disposti con deliberazione della G.C. n. 38/2024, ad oggetto "*Indirizzi per la costituzione della parte variabile del fondo per le risorse decentrate anno 2024*", di seguito specificati:

- art. 79, comma 2, lettera b): incremento fino all'1,2% del m.s. anno 1997 - € 16.925,26;
- art. 79, comma 3, per l'importo pari ad € 2.482,94: importo calcolato in base al disposto che prevede l'incremento, del fondo e del budget delle P.O., fino allo 0,22% del monte salari 2018, con suddivisione proporzionale sulla base della composizione degli stessi nell'anno 2021;

Considerato altresì, che agli importi di cui sopra debba aggiungersi la seguente voce:

- risparmi accertati a consuntivo derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario - € 850,06 di cui all'art. 79 comma 2, lettera d);

Rilevato che per effetto di quanto sopra l'importo del fondo anno 2024 - parte variabile - ammonta ad € 63.829,23;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla determinazione delle risorse decentrate relativamente all'anno 2024, nell'ammontare complessivo pari ad € 263.171,97, come da prospetto "Fondo risorse decentrate anno 2024", Allegato A) al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

Rilevato che il fondo così costituito non consente di rispettare il limite di cui all'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017 come dimostrato nel prospetto a seguire, di conseguenza si dovrà procedere alla decurtazione di €. 2.039,35, come dimostrato nella tabella che segue:

TABELLA PER LA VERIFICA DEL LIMITE AL TRATTAMENTO ACCESSORIO - ART. 23 COMMA 2 DEL D.LGS. 75/2017

	ANNO 2016	ANNO 2024
TOTALE DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE DEI DIPENDENTI	248.369,69	263.171,97
TOTALE DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE DEI DIRIGENTI		
DECURTAZIONE CONSOLIDATA PER ANNI 2011/2014 - SECONDA PARTE ART. 9 COMMA 2-BIS DL 78/2010 (con segno meno)		-
INCREMENTO O DIMINUZIONE DEL LIMITE A SEGUITO DI PARI AZIONE PER	-	-

TRASFERIMENTO FUNZIONI		
TOTALE LORDO	248.369,69	263.171,97
VOCI ESCLUSE DAL FONDO DEI DIPENDENTI PER LA VERIFICA DEL LIMITE (con segno più)	63.328,04	69.625,98
VOCI ESCLUSE DAL FONDO DEI DIRIGENTI PER LA VERIFICA DEL LIMITE (con segno più)		
TOTALE VOCI ESCLUSE	- 63.328,04	- 69.625,98
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE IMPUTATE A BILANCIO	81.550,70	98.620,18
0,22% MONTE SALARI 2018 QUOTA PO ART. 79 COMMA 3 E 5 CCNL 2019/2021 (con segno meno)		- 1.240,18
ESCLUSIONE DAL LIMITE DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO CON PARI DECURTAZIONE DELLE CAPACITA' ASSUNZIONALI – ART. 11 BIS DEL D.L. 135/2018 (con segno meno)		- 22.294,299
FONDO STRAORDINARIO	17.879,93	17.879,93
TOTALE DA ASSOGGETTARE A VERIFICA ART. 23 COMMA 2 DEL D.LGS. 75/2017	284.472,28	286.511,63
DECURTAZIONE DA OPERARE		2.039,35

Tenuto conto che il Fondo per le risorse decentrate 2024, così come definito con la presente determinazione in €. **261.132,62** (263.171,97-2039,35) come da Allegato alla presente determinazione, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale, per quanto concerne la conformità all'art. 1, comma 557, della Legge n. 296/2006;

Preso atto che la costituzione del Fondo, come operata con il presente atto, per l'anno 2024, potrà essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti alla luce di future novità normative, contrattuali e circolari interpretative;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 77 del 18.12.2023 e s.m.i. con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per il triennio 2024/2026, nel quale sono state stanziare le risorse per la contrattazione decentrata;

Rilevato che, in via previsionale, risultano indisponibili alla data di costituzione del fondo le seguenti somme, il cui utilizzo è vincolato:

1. € 79.123,62 per progressioni economiche orizzontali storicizzate attribuite al personale dipendente;
2. € 30.078,01 per indennità di comparto (quota a carico fondo)
3. € 5.983,04 per indennità professionale educatrici asilo nido
4. € 13.000,00 per contributi datoriali per pensione complementare fondo Perseo Sirio
5. € 5.811,29 per incentivi lotta evasione IMU e TARI – art. 67, comma 3, lett. c) e art. 1. comma 1091
6. € 20.000,00 per incentivi per funzioni tecniche – art. 67, comma 3, lett. c)
7. € 3.324,24 per incentivi censimento ISTAT

Rilevato che per effetto dell'utilizzo delle voci di cui sopra, risultano disponibili per la contrattazione integrativa € 103.812,42

Dato atto, inoltre, che è attualmente in vigore il CCI normativo triennale 2024/2026 sottoscritto in data 16.11.2022;

Considerato che:

- in via preventiva, rispetto alla sottoscrizione del contratto decentrato integrativo, si provvederà agli adempimenti previsti dall'art. 40-bis, comma 1, del d.lgs. 165/2001 ad oggetto "*Controlli in materia di contrattazione integrativa*";
- il presente atto verrà trasmesso altresì alle OO.SS. e alle R.S.U. al fine di consentire l'esercizio delle relazioni sindacali previste dal vigente Ccnl;

Richiamato il d.lgs. 118/2011, ed in particolare il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2) che definisce al punto 5.2 la corretta gestione della spesa di personale relativa al trattamento accessorio e premiante prevedendone l'imputazione nell'esercizio di liquidazione;

Richiamati gli articoli 107 e 183 del d.lgs. 267/2000;

Vista l'art. 3 della legge 241/1990 e s.m.i.;

- Richiamato l'art. 9, comma 2, del D.L. 01.07.2009, n. 78, convertito con modifiche nella L. 3.8.2009, n. 102 il quale prevede che i funzionari che adottano provvedimenti che comportano impegni di spesa accertino preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
- Considerato che gli impegni che si andranno a formalizzare con il presente atto trovano la necessaria disponibilità sul relativo stanziamento di bilancio e che i medesimi sono compatibili con il programma dei pagamenti;
- Dato atto di aver verificato l'insussistenza del proprio obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse;
- Richiamate:
 - la deliberazione del Consiglio Comunale n. 77 del 18.12.2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2024/2026;
 - la deliberazione della Giunta Comunale n. 181 del 28.12.2023 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l'esercizio 2024;
- Visti:
 - il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 16.04.2013 n. 62) approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 24.01.2022;
 - il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026 del Comune di Volpiano approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 29.01.2024;
- Espresso sul presente atto, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i.;
- Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i.;
- Acquisito il visto attestante la copertura finanziaria espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i.;
- Atteso che l'adozione del presente provvedimento compete al sottoscritto Responsabile di Settore, ai sensi dell'art.107 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

DETERMINA

- 1) Di dare atto che le premesse del presente atto formano parte integrante e sostanziale del medesimo, anche ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;
- 2) Di dare atto che non è possibile adeguare il limite di cui all'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017 secondo quanto disposto dall'art. 33, comma 2, del d.l. n. 34/2019, convertito in legge 58/2019, che rimane determinato in €. 284.472,28;
- 2) Di costituire, ai sensi dell'art 79 del Ccnl del Comparto delle Funzioni locali del 16.11.2022, il Fondo delle risorse decentrate per l'anno 2024, per un importo complessivo di € **261.132,62** al netto della decurtazione tecnica di €. 2.039,35 al fine di garantire il rispetto dell'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017, come da Allegato A) alla presente Determinazione;
- 3) Di dare atto che la costituzione del Fondo, come operata con il presente atto, per l'anno 2024, potrà essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti alla luce di future novità normative, contrattuali e circolari interpretative;
- 4) Di attestare che il finanziamento relativo al Fondo per l'anno 2024 trova copertura negli appositi capitoli del bilancio 2024 afferenti la spesa del personale;
- 5) Di dare atto che della presente costituzione sono già imputate le seguenti somme relative ai rispettivi istituti contrattuali, di natura fondamentale o fissa e continuativa:

ISTITUTO	IMPORTO
Progressioni economiche orizzontali storicizzate	79.123,62
Indennità di comparto	30.078,01
Indennità professionale educatrici asilo nido	5.983,04
Contributo datoriale previdenza complementare fondo Perseo Sirio	13.000,00
Incentivi lotta evasione IMU e TARI – art. 67, comma 3, lett. c) e art. 1. comma 1091	5.811,29
Incentivi per funzioni tecniche D.Lgs. 50/2016 – art. 67, comma 3, lett. c)	20.000,00
Incentivi censimento ISTAT	3.324,24

- 6) Di precisare che le risorse per incentivi funzioni tecniche sono imputate nei quadri economici dei progetti in questione e ai Cap. 320.2, 330.2 e 335.2, le risorse per l'incentivo recupero IMU sono imputate nei cap. 606, 607 e 608, le risorse come contributi datoriali per Perseo Sirio sono imputate al Cap. 790.1 mentre l'incentivo Istat è imputato ai capitoli 410.2, 420.3 e 425.2
- 7) Di dare atto che in attesa della costituzione del fondo sono già stati impegnati sui capitoli del salario accessorio €. 19.400,00
- 8) Di dare atto che risulta ancora da impegnare la parte di spesa oggetto di contrattazione rimanente pari a €. 88.312,42 (261.132,62–79.123,62–30.078,01–2.083,04–13.000,00–5.811,29–20.000,00–3.324,24–19.400,00) ai capitoli del salario accessorio
- 9) Di precisare, pertanto, che relativamente alle somme destinate al fondo in parola per l'anno 2024 risulteranno impegnati sui capitoli del salario accessorio €. 107.712,42 (19.400,00+88.312,42)
- 10) Di dare atto che, ai fini del presente impegno di spesa, si è provveduto all'accertamento disposto dall'art. 9, comma 2, del D.L. 01.07.2009, n. 78, convertito con modifiche nella L. 3.8.2009, n. 102, come meglio indicato nella premessa, e che dall'accertamento è emersa la necessaria disponibilità sul relativo stanziamento di bilancio e che l'impegno è compatibile con il programma dei pagamenti;
- 11) Di trasmettere il presente atto al responsabile del Settore Finanziario, nel rispetto delle norme e dei principi contabili di cui al d.lgs. 118/2011, del D.P.C.M. 28 dicembre 2011 e del d.lgs. 126/2014, dando atto che gli impegni di spesa, a titolo di salario accessorio a favore del personale dipendente, sono assunti nei limiti degli stanziamenti di competenza del bilancio di previsione 2024, con eventuale imputazione all'esercizio finanziario 2025, qualora in tale esercizio l'obbligazione giuridica passiva sarà esigibile;
- 12) Di subordinare l'effettiva imputazione delle somme quantificate, mediante costituzione Fondo pluriennale vincolato (FPV), alla sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo per l'anno 2024, entro il 31 dicembre corrente anno, che costituisce obbligazione giuridica perfezionata e presupposto per l'esigibilità della spesa e l'imputazione (FPV);
- 13) Di comunicare, per la dovuta informazione, il presente atto alle OO.SS. ed alle R.S.U.;

- 14) Di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente, nell'apposita sezione: *Amministrazione trasparente > Personale > Contrattazione integrativa*, ai sensi dell'art. 21, comma 2, del d.lgs. 33/2013 e successive modificazioni ed integrazioni;

A norma dell'art. 8 della legge n. 241/90 si rende noto che il responsabile del procedimento è il sottoscritto e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefonico al n. 019954525.

Il Responsabile Settore Amministrativo e Servizi alla persona
Firmato Digitalmente
CAGNA Dott. Franco